SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ---

(N. 2045)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1975 (V. Stampato n. 3226)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 aprile 1975

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia ed il Giappone, effettuato in Roma il 18 luglio 1972, per il risarcimento dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale da persone fisiche e giuridiche italiane

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note fra l'Italia ed il Giappone, effettuato in Roma il 18 luglio 1972, per il risarcimento dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale da persone fisiche e giuridiche italiane.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

Le somme corrisposte dal Governo giapponese saranno versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCAMBIO DI NOTE

fra l'Italia e il Giappone per il risarcimento dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale da persone fisiche e giuridiche italiane

Rome, July 18, 1972

Excellency,

I have the honour to refer to certain questions related to the treatment of Italian physical and juridical persons by the Japanese authorities during the Second World War, and to confirm, on behalf of my Government, the following understanding reached between the two Governments concerning the said questions:

- 1. For the purpose of expressing sympathy and regret for the damages and sufferings inflicted by the Japanese authorities upon Italian physical and juridical persons during the Second World War (including the hostilities in China from July 7, 1937), the Government of Japan will pay voluntarily the amount of one million two hundred thousand United States dollars to the Government of the Republic of Italy for those Italian physical and juridical persons.
- 2. The payment of the amount referred to in paragraph 1 above will be made within the shortest practicable time not to exceed three months from the coming into force of the present arrangement.
- 3. The authority to distribute the amount mentioned in paragraph 1 among the Italian physical and juridical persons concerned shall be exclusively incumbent upon the Government of the Republic of Italy.
- 4. The Government of the Republic of Italy confirms that all the questions arising out of or in connection with measures taken by the Japanese authorities during the Second World War (including the hostilities in China from July 7, 1937), are settled completely and finally and undertakes to garantee that the Government of Japan shall not have to make any further payment concerning those questions.

I have further the honour to propose that this Note and Your Excellency's reply confirming the foregoing on behalf of the Government of the Repubblic of Italy shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

TOKICHI TAKANO
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan
to the Republic of Italy

On. Senatore
Prof. GIUSEPPE MEDICI
Minister of Foreign Affairs - ROME

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rome, July 18, 1972

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date, which reads as follows:

- « I have the honour to refer to certain questions related to the treatment of Italian physical and juridical persons by the Japanese authorities during the Second World War, and to confirm, on behalf of my Government, the following understanding reached between the two Governments concerning the said questions:
- 1. For the purpose of expressing sympathy and regret for the damages and sufferings inflicted by the Japanese authorities upon Italian physical and juridical persons during the Second World War (including the hostilities in China from July 7, 1937), the Government of Japan will pay voluntarily the amount of one million two hundred thousand United States dollars to the Government of the Republic of Italy for those Italian physical and juridical persons.
- 2. The payment of the amount referred to in paragraph 1 above will be made within the shortest practicable time not to exceed three months from the coming into force of the present arrangement.
- 3. The authority to distribute the amount mentioned in paragraph 1 among the Italian physical and juridical persons concerned shall be exclusively incumbent upon the Government of the Republic of Italy.
- 4. The Government of the Republic of Italy confirms that all the questions arising out of or in connection with measures taken by the Japanese authorities during the Second World War (including the hostilities in China from July 7, 1937) are settled completely and finally and undertakes to guarantee that the Government of Japan shall not have to make any further payment concerning those questions.

I have further the honour to propose that this Note and Your Excellency's reply confirming the foregoing on behalf of the Government of the Republic of Italy shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration ».

I have further the honour to confirm on behalf of my Government that the foregoing is also the understanding of the Government of the Republic of Italy and that Your Excellency's Note and this reply are regarded as constituting an agreement between the two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

GIUSEPPE MEDICI
Minister of Foreign Affairs

His Excellency
Mr. Tokichi Takano
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan to the Republic of Italy - Rome

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese, qui sopra riportato.

Roma, 18 luglio 1972

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento ad alcune questioni relative al trattamento cui furono sottoposte persone fisiche e giuridiche Italiane da parte delle autorità Giapponesi nel corso della Seconda Guerra Mondiale e di confermare, a nome del mio Governo, la seguente intesa raggiunta tra i due Governi relativamente alle dette questioni:

- 1. Al fine di esprimere simpatia e rammarico per i danni e le sofferenze inflitti dalle autorità Giapponesi a persone fisiche e giuridiche Italiane nel corso della Seconda Guerra Mondiale (incluse le ostilità in Cina a partire dal 7 luglio 1937), il Governo del Giappone pagherà spontaneamente l'ammontare di un milione e duecentomila dollari USA al Governo della Repubblica Italiana a beneficio di tali persone fisiche e giuridiche Italiane.
- 2. Il pagamento dell'ammontare di cui al precedente paragrafo 1° verrà effettuato nel più breve tempo possibile, non oltre tre mesi a partire dall'entrata in vigore della presente intesa.
- 3. Sarà esclusivo compito del Governo della Repubblica Italiana di distribuire l'ammontare di cui al paragrafo 1° fra le persone fisiche e giuridiche Italiane interessate.
- 4. Il Governo della Repubblica Italiana conferma che tutte le questioni derivanti o connesse con misure adottate dalle autorità Giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale (incluse le ostilità in Cina a partire dal 7 luglio 1937), sono completamente e definitivamente regolate e si impegna a garantire che il Governo del Giappone non dovrà effettuare alcun pagamento ulteriore relativamente a tali questioni.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza a conferma di quanto precede a nome del Governo della Repubblica Italiana siano considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Tokichi Takano
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario del Giappone
presso la Repubblica Italiana

On. Senatore
Prof. GIUSEPPE MEDICI
Ministro per gli Affari Esteri – ROMA

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roma, 18 luglio 1972

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:

- « ho l'onore di fare riferimento ad alcune questioni relative al trattamento cui furono sottoposte persone fisiche e giuridiche Italiane da parte delle autorità Giapponesi nel corso della Seconda Guerra Mondiale e di confermare, a nome del mio Governo, la seguente intesa raggiunta tra i due Governi relativamente alle dette questioni:
- 1. Al fine di esprimere simpatia e rammarico per i danni e le sofferenze inflitti dalle autorità Giapponesi a persone fisiche e giuridiche Italiane nel corso della Seconda Guerra Mondiale (incluse le ostilità in Cina a partire dal 7 luglio 1937), il Governo del Giappone pagherà spontaneamente l'ammontare di un milione e duecentomila dollari USA al Governo della Repubblica Italiana a beneficio di tali persone fisiche e giuridiche Italiane.
- 2. Il pagamento dell'ammontare di cui al precedente paragrafo 1° verrà effettuato nel più breve tempo possibile, non oltre tre mesi a partire dall'entrata in vigore della presente intesa.
- 3. Sarà esclusivo compito del Governo della Repubblica Italiana di distribuire l'ammontare di cui al paragrafo 1° fra le persone fisiche e giuridiche Italiane interessate.
- 4. Il Governo della Repubblica Italiana conferma che tutte le questioni derivanti o connesse con misure adottate dalle autorità Giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale (incluse le ostilità in Cina a partire dal 7 luglio 1937), sono completamente e definitivamente regolate e si impegna a garantire che il Governo del Giappone non dovrà effettuare alcun pagamento ulteriore relativamente a tali questioni.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza a conferma di quanto precede a nome del Governo della Repubblica Italiana siano considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta considerazione ».

Ho inoltre l'onore di confermare a nome del mio Governo che anche il Governo della Repubblica Italiana è d'accordo su quanto precede e che la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta sono considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta considerazione.

GIUSEPPE MEDICI Ministro per gli Affari Esteri

Sua Eccellenza

Signor Takichi Takano

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
del Giappone presso la Repubblica Italiana – Roma